

Regolamento brevetto randonnée

Art. 1. Solo l'ARI (audax randonneur italia) ha il potere di omologare il brevetto randonnée.

Art. 2. Al brevetto randonnée può partecipare qualsiasi ciclista purchè possessore di una tessera rilasciata da una ASD appartenente ad un Ente o Federazione e di una assicurazione di responsabilità civile tramite l'ASD per la quale è tesserato .

Art. 3. Sono ammessi tutti coloro che il giorno in cui si svolge il brevetto randonnée abbiano compiuto il 18 anno e non abbiano superato il 70 anno d'età.

Art. 4. Per effettuare un brevetto randonnée ogni ciclista deve compilare un modulo d'iscrizione e versare un quota di partecipazione fissato dall'ASD organizzatrice nei tempi previsti.

Art. 5. Il ciclista ha l'obbligo prima della partenza di accettare senza riserve il rispetto delle regole del presente regolamento sottoscrivendo con firma leggibile l'apposito modulo dichiarazione di responsabilità predisposto dall'ASD organizzatrice.

Art.6. Sono ammessi tutti i tipi di bicicletta con trasmissione a catena purchè siano mossi dalla sola forza muscolare .

Art.7. Ogni ciclista partecipante :deve considerarsi in escursione personale , deve rispettare il codice della strada e tutta la segnaletica ufficiale stradale , deve utilizzare le piste ciclabili, e a conoscenza che le strade percorse od attraversate non sono presidiate dalla ASD organizzatrice del brevetto randonnée, deve indossare il casco protettivo.

Art.8. L'ARI (audax randonneur italia) o la ASD organizzatrice non possono in alcun caso essere ritenuti responsabili degli incidenti che potrebbero succedere nel corso del brevetto randonnée.

Art.9. Per la circolazione notturna la bicicletta appartenente al ciclista deve essere fornita di un sistema d'illuminazione anteriore e posteriore fissato solidamente ed in costante stato di funzionamento. Ogni ciclista è obbligato ad attivare il sistema d'illuminazione all'avvicinarsi della notte, come pure in ogni momento in cui la visibilità non è soddisfacente ed a verificare la perfetta funzionalità del sistema d'illuminazione. E' raccomandata la dotazione di un doppio sistema d'illuminazione. Al ciclista è consigliato di indossare indumenti aventi poteri rifrangenti. L'organizzatore vieta la partenza al ciclista il cui sistema d'illuminazione non soddisfa i requisiti richiesti.

Art.10. Ogni infrazione commessa all'art.9 del presente regolamento comporta l'esclusione del ciclista dal brevetto randonnée.

Art.11. Ogni ciclista deve provvedere egli stesso a tutto quanto è necessario per il completamento del brevetto randonnée. Solo nel posto di controllo fissato dall'ASD organizzatrice può ricevere assistenza.

Art.12. Ogni ciclista riceve alla partenza una carta di viaggio con indicazioni sull'itinerario e posti di controllo. Nei posti di controllo il ciclista dovrà obbligatoriamente far controllare questa carta e farsi vidimare la carta. La mancanza di una vidimazione, lo smarrimento della carta , l'esibizione della carta non leggibile comporta l'esclusione dal brevetto randonnée.

Art.13. La vidimazione della carta di viaggio è effettuata al posto di controllo indicato sulla carta di viaggio da personale dell' ASD organizzatrice , qualora il posto di controllo non è presidiato da personale dell'organizzazione , il ciclista dovrà far vidimare la carta di viaggio che convalida la località di questo controllo tramite :negozi,o stazione di servizio,o carabinieri,o polizia urbana,o ufficio postale.

Art.14. Il passaggio in ogni posto di controllo dovrà essere fatto tra l'ora d'apertura e l'ora di chiusura riportate sulla carta di viaggio. Il ciclista deve rispettare queste zone orarie, il non rispetto di queste zone orarie comporta la non omologazione del brevetto randonnée anche se questo all'arrivo è effettuato nel tempo limite.

Art.15. All'arrivo ogni ciclista dovrà esibire al personale della ASD organizzatrice la carta di viaggio completa di tutte le vidimazioni per essere omologata.

Art.16. Il brevetto randonnée non è una competizione e non comporta nessuna stesura di classifiche e nessun riconoscimento di premi.

Art.17. L'ASD organizzatrice al termine del brevetto randonnée compila l'elenco dei ciclisti omologati in ordine alfabetico con il tempo impiegato

Art.18. Eventuali reclami da parte del ciclista possono essere espressi solo in forma scritta entro le 12 ore successive al termine del brevetto randonnée indirizzandoli alla ASD organizzatrice che l'esaminerà e trasmetterà con il suo parere alla ARI (audax randonneur italia) prima di ogni decisione .

Art.19. ARI (audax randonneur italia) regola senza appello di alcuna sorta i casi sottoposti.